

## Ma sul Jobs act il referendum è inammissibile

Tommaso Edoardo Frosini

Un altro referendum si aggira come uno spettro sulla politica italiana. Stavolta non è per la riforma

ma della Costituzione ma piuttosto sulla, ovvero contro la riforma di una delle leggi più significative del governo Renzi, il Jobs act. E cioè quei provvedimenti legislativi relativi al mercato del lavoro, che sono stati varati tra il 2014 e 2015.

Promossi dal sindacato della Cgil, che ha raccolto oltre tre milioni di firme, i referendum mirano ad abrogare alcune norme

che riguardano la modifica dell'articolo 18 e l'uso dei cosiddetti voucher (buoni lavoro). Vi è poi un terzo referendum, con il quale si chiede di ripristinare la responsabilità in solido dell'azienda appaltatrice, oltre a quella che prende l'appalto, in caso di violazioni subite dai lavoratori.

A differenza del referendum votato e respinto il 4 dicembre, questi quesiti re-

ferendari sono sottoposti a un'altra disciplina giuridica, in quanto hanno natura meramente abrogativa. Pertanto, con il voto referendario si intende eliminare una legge, interamente o parzialmente, ma non la si approva, né tantomeno la si crea. Vi è però un percorso non semplice da affrontare, prima che il referendum possa dispiegare i suoi effetti abrogativi.

> Segue a pag. 50

Segue dalla prima

## Ma sul Jobs act il referendum è inammissibile

Tommaso Edoardo Frosini

Infatti, devono essere prima vagliati dalla Corte costituzionale, che li deve giudicare costituzionalmente ammissibili; per essere validi, poi, devono essere votati da oltre il 50% degli elettori, altrimenti sono nulli. Enaturalmente, per ottenere l'effetto desiderato, devono risultare maggioritari i voti dei «Sì» alla abrogazione. Torniamo ai due «filtri», in particolare al primo quello del giudizio di ammissibilità della Corte, che avverrà l'11 gennaio.

A leggere i limiti espliciti fissati all'art. 75 della costituzione (leggi tributarie, amnistia e indulto, trattati internazionali) parrebbe non esservi dubbi sull'ammissione dei quesiti sul Jobs act. Eppure non è così, perché nella sua quarantennale giurisprudenza la Corte ha elaborato tanti e nuovi limiti impliciti, a tutela della libertà del voto degli elettori e della specificità della natura abrogativa del referendum. Tanti e nuovi limiti al punto che hanno fatto dire, in dottrina, che nel giudizio di ammissibilità referendaria l'unica certezza è l'incertezza.

Vediamo quali di questi limiti impliciti possono essere utilizzati nel caso dei referendum sul Jobs act. In particolare, il primo quesito proposto dal sindacato riguarda disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi (art. 18 dello statuto dei lavoratori). Ebbene, il quesito non si limita affatto solo ad abrogare ma manipola la norma, attraverso la abrogazione di singole parole, consentendo così l'ampliamento della tutela reale, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro, che diventa la regola per qualsiasi forma di licenziamento illegittimo: superando la tradizionale linea di divisione dei 15 dipendenti e introducendo quella dei 5 dipendenti a prescindere dalla natura del datore di lavoro. In tal modo, la regola speciale dei 5 dipendenti, previ-

sta per le imprese agricole stante la natura particolare di queste aziende, diventerebbe la regola generale per tutti i datori di lavoro. Quindi, nell'abrogare si chiede, attraverso la tecnica del ritaglio normativo, di far «legiferare» il corpo elettorale su una nuova norma, che verrebbe introdotta per via referendaria nell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Si tratta, allora, di un referendum che ha natura propositiva-innovativa e non meramente abrogativa, che produce una torsione forzosa e forzata all'istituto del referendum abrogativo trasformandolo, di fatto, in un referendum legislativo. Non è possibile ed è inammissibile. Perché, «si adotta non una proposta referendaria puramente ablativa, bensì innovativa e sostitutiva di norme»: così disse la Corte in una sentenza del 1997. Così dovrebbe ribadire la Corte l'11 gennaio e dichiarare inammissibile il referendum sui licenziamenti illegittimi. Dovrebbe, il condizionale è d'obbligo; perché sull'ammissibilità referendaria l'unica certezza rimane, nonostante tutto, l'incertezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

